CAMERA DEI DEPUTATI N. 361

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEALDI, RABINO

Presentata il 2 luglio 1987

Norme sulle strade vicinali di uso pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La viabilità minore – una autentica fitta rete venosa di non minore importanza di quella arteriosa delle grandi strade di traffico – acquista sempre più rilevanza quale indispensabile infrastruttura per lo sviluppo ed il potenziamento della produzione agricola.

È ovvio che non si può ragionevolmente pretendere di poter costringere gli addetti al settore agricolo ad abitare in abitazioni sparse nelle campagne, sulle colline o in montagna quando, addirittura, manca o, per lo meno, è inidonea la strada che collega tali abitazioni agli abitati, ai centri mercatali, alle strade di maggiore traffico.

Lo stato attuale di manutenzione di tali strade – le vicinali di uso pubblico – è quantomeno allarmante: percorsi inadeguati per i moderni mezzi autotrainanti, manti stradali dissestati e sconnessi, opere d'arte carenti, larghezze insufficienti, transiti pericolosi, eccetera.

A tale risultato si è pervenuti con la soppressione d'opera obbligatoria e con le pastoie imposte dalla legislazione vigente non aggiornata dal lontano 1918 quando ben diverse erano le condizioni socio-economiche degli agricoltori e le strade venivano percorse da soli veicoli a trazione animale.

Basti – a titolo di esempio – rammentare che l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 1° settembre 1918, n. 1446, recita: « Niuno degli utenti può essere costretto a pagare annualmente... un contributo superiore al doppio dell'imposta principale gravante sul fondo ».

Ben conoscendo il necessariamente modesto importo delle imposte principali fondiarie – nullo addirittura per le zone montane – e, per contro gli elevati costi delle opere stradali, è chiaro che nessuna

opera consistente ed apprezzabile può essere finanziata, *stricto jure*, per le strade vicinali e, pertanto, i Consorzi degli utenti – la cui costituzione è resa obbligatoria per effetto dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, restano atti cartacei privi di ogni possibilità di operare.

Per sottrarre all'isolamento chi abita in case sparse, per indurlo ad ancorarsi ulteriormente alla campagna al fine di produrre i beni primari di cui tanto l'economia nazionale ha bisogno, è necessario – per intanto – assicurare una buona viabilità minore e, per far ciò, è urgente offrire un supporto legislativo idoneo a sostenere le iniziative e conseguenti domande di contributi regionali di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali e di riordino dei relativi consorzi.

A tal fine si avanza la seguente proposta di legge la cui attuazione, con gli adattamenti necessari alle singole realtà locali, è rimessa alla competenza delle Regioni, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 9 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Le strade di uso pubblico non classificate nazionali, provinciali e comunali devono essere classificate vicinali ».

ART. 2.

1. Tutti i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle strade del proprio territorio da comprendere nell'elenco delle strade vicinali.

2. A tal fine la giunta procede alla esatta descrizione della strada con l'indicazione dei punti di inizio e di termine, della percorrenza, della lunghezza chilometrica, della larghezza media, del tipo di manto stradale, dei ponti, sottopassi e altre opere d'arte che vi si trovano, delle proprietà frontiste.

3. L'elenco formato nei modi di cui ai precedenti commi è approvato con deliberazione dal Consiglio comunale, ed è valido per dieci anni, scaduti i quali deve essere aggiornato con lo stesso procedimento.

4. Il Comune può procedere all'aggiornamento dell'elenco nel corso del decennio con le stesse modalità stabilite per la formazione.

ART. 3.

1. Dalla deliberazione con la quale il Consiglio comunale include la strada nell'elenco delle strade vicinali discende la imposizione di servitù di pubblico transito, indipendentemente dalla proprietà del suolo di sedime della strada stessa, il

quale può essere successivamente acquisito dal comune o dal consorzio di cui al successivo articolo 6 mediante accordo bonario o, in mancanza, mediante procedimento espropriativo.

2. La deliberazione di cui al primo comma equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

ART. 4.

1. La deliberazione di cui al precedente articolo 3, con la quale la strada è inclusa nell'elenco delle strade vicinali, deve essere pubblicata, con tutti gli estremi necessari per la esatta identificazione della medesima, per tre mesi all'albo pretorio del comune e notificata entro lo stesso termine ai proprietari interessati i quali possono proporre opposizione entro i venti giorni successivi al termine della pubblicazione.

2. Sulla opposizione si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.

ART. 5.

1. Sono utenti delle strade vicinali i possessori di immobili od altri aventi titolo che debbono transitare nelle strade vicinali per raggiungere gli immobili stessi.

2. Uno stesso immobile può essere servito da più strade vicinali ed in tal caso per la determinazione delle quote consortili si deve individuare la strada prevalente indi procedere alla maggiorazione proporzionalmente all'utile derivante all'immobile dalla sua disponibilità di altra strada.

ART. 6.

1. Gli utenti delle strade vicinali sono costituiti in consorzi obbligatori per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade medesime.

2. Alla costituzione dei consorzi si provvede ad iniziativa degli utenti o del comune.

3. Nel caso di inerzia il presidente della giunta regionale nomina un commissario che vi provvede.

4. Le spese per la costituzione e il funzionamento del consorzio sono a carico degli utenti secondo il riparto millesimale approvato in sede di costituzione del consorzio e vengono recuperate mediante iscrizioni in appositi ruoli formati dal consorzio e approvati dal consiglio comunale e messi in riscossione tramite il servizio di esattoria comunale.

ART. 7.

1. Il comune è tenuto a concorrere nelle spese consortili in misura non superiore al 20 per cento delle medesime, fatta eccezione per le opere di notevole importanza per cui è ammesso un suo contributo superiore

2. La misura del contributo ordinario è fissata dalla giunta mentre quella del contributo straordinario è di competenza del consiglio comunale.

3. Il comune è sempre rappresentato nei consorzi e la sua quota è proporzionale al contributo versato.

ART. 8.

1. Le regioni sono delegate ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la sua attuazione.